

**Modifiche ed integrazioni al
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.03.2010**

All'art. 1 "Definizioni dei termini utilizzati nel regolamento" la lettera a) viene sostituita dalla seguente:

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

a) per "occupazione" ed "occupare" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata **messa a disposizione del Comune per l'esercizio di attività di commercio**, come individuati nel presente regolamento, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;

Testo originario:

a) per "occupazione" ed "occupare" la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, come individuati nel presente regolamento, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;

All'art. 4 "Oggetto del Cosap", il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private **che uno o più soggetti abbiano messo a disposizione del Comune e dall'Ente inserite fra le aree da utilizzare per l'esercizio dell'attività di commercio.**

Testo originario

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

All'art. 31 "Classificazione delle aree e degli spazi pubblici", la categoria seconda è sostituita come segue:

Categoria seconda: tutta la restante parte del territorio delle Marine e dei Villaggi Turistici.

Inoltre viene eliminata la categoria quarta

Testo originario:

Categoria seconda:

Marina di San Foca (vedi cartina in allegato) - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: Lungo Mare Matteotti - V. Pascoli - V.le Europa - V.le Argentina - V. Rinascimento - V. Dei Mille (ad eccezione delle strade della prima categoria);

Marina di Torre dell'Orso (vedi cartina in allegato) - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: Via Parini - Via Brodoloni e prolungamento Via Togliatti - V. Prov.le Mel. T. Orso - Zona Piazza della Luna V. Degli Eucaliptus - Via Mosca - V.le Matteotti - Discesa dei Tamari - V. Risorgimento - AREA Anfiteatro - V. Bellavista (ad eccezione delle strade della prima categoria);

Marina di Roca - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: Lungo Mare Matteotti – V. Marocco – V. Machiavelli – V. Zeno – V. Vespucci – V. Puccini – Piazza del Mare – V. Isonzo;
Marina di Sant'Andrea - tutto il centro abitato (zona parcheggio, zona faro, zona porticciolo):

All'art. 39 “Definizione e criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili”,
il comma 1 primo periodo è sostituito dal seguente:

1 Sono assoggettati al canone di occupazione tutti i tipi di passi eccetto i passi carrabili “a raso” salvo il caso in cui l'utilizzatore non faccia espressa richiesta di divieto di sosta.

Testo originario:

1 Sono assoggettati al canone di occupazione tutti i tipi di passi ed accessi carrabili (ivi inclusi gli accessi a raso).